



COMUNE DI BESNATE

Allegato A) deliberazione di C.C. n. 44/2010

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI SOCIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 18.12.2010

Publicato all'abo pretorio on line dal 10.01.2011 al 25.01.2011

Ripubblicato dal 26.01.2011 al 10.02.2011



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

I N D I C E

CAPO I

Finalità e ambito di applicazione

| | | |
|--------|--|--------|
| Art. 1 | Oggetto del regolamento | pag. 7 |
| Art. 2 | Principi, obiettivi e finalità dei servizi socio-assistenziali | pag. 7 |

CAPO II

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

| | | |
|--------|------------------------------------|--------|
| Art. 3 | Prestazioni, servizi ed interventi | pag. 9 |
|--------|------------------------------------|--------|

SERVIZI GENERALI

Attività di informazione e di segretariato sociale

| | | |
|--------|-------------------------------------|---------|
| Art. 4 | Finalità del servizio e destinatari | pag. 10 |
|--------|-------------------------------------|---------|

SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI

Servizio di Assistenza Domiciliare

| | | |
|--------|---|--------|
| Art. 5 | a) Definizione, finalità, obiettivi, e destinatari b) Prestazioni c) Criteri di ammissione d) Partecipazione al costo del servizio | pag.11 |
|--------|---|--------|



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

Pasti a domicilio "Pasto amico"

- Art. 6 a) Finalità del servizio e destinatari pag.13
 b) Definizione delle tariffe

Trasporti socio-assistenziali

- Art. 7 a) Finalità del servizio e destinatari pag.14
 b) Definizione delle tariffe

Assistenza "ad personam"

- Art. 8 Finalità del servizio e destinatari pag. 14

Inserimento lavorativo protetto

- Art. 9 Finalità del servizio e destinatari pag.15

Inserimento di anziani in strutture protette

- Art.10 a) Integrazione retta per anziani in strutture residenziali pag.15
 • Definizione
 • Domanda ed istruttoria
 • Recupero e rivede
 b) Integrazione retta per anziani in centri diurni

Inserimento di disabili in strutture protette

- Art. 11 a) Inserimento di persone disabili in centri diurni pag.17
 e semiresidenziali
 • Definizione
 • Domanda ed istruttoria
 b) Inserimento di disabili in centri residenziali
 • Definizione
 • Domanda ed istruttoria



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

Telesoccorso e Televita

Art. 12 Finalità del servizio e destinatari pag.19

SERVIZI PER MINORI

Trasporto di minori in particolari difficoltà sociali

Art. 13 Finalità del servizio e destinatari pag.19

Concessione di agevolazioni ed esenzioni per servizi scolastici (buoni pasto scuola primaria e secondaria di primo grado e scuolabus)

Art. 14 Finalità del servizio e destinatari pag.19

Asilo nido

Art. 15 a)Finalità del servizio e destinatari pag.20
b)Definizione delle tariffe

Inserimenti in Comunità Alloggio ed in Istituti Educativi Assistenziali

Art.16 Finalità del servizio e destinatari pag.21

Assistenza educativa a domicilio

Art. 17 Finalità del servizio e destinatari pag.21

Servizio Tutela Minori

Art.18 Finalità del servizio e destinatari pag.22



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

PRESTAZIONI ECONOMICHE

Assistenza economica

| | | |
|--------|--|--------|
| Art.19 | a) Finalità del servizio e destinatari | pag.22 |
| | b) Determinazione dello stato di bisogno | |
| | c) Il minimo vitale e assegnazione dell'assistenza economica | |
| | d) Definizione delle fasce di contributo | |

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA MODALITA' DI RICHIESTA DELL'INTERVENTO O DEL CONTRIBUTO

| | | |
|---------|--|--------|
| Art. 20 | Destinatari degli interventi e dei servizi | pag.25 |
| Art. 21 | Istruttoria della domanda | pag.25 |
| Art. 22 | Tutela dei diritti dei cittadini | pag.26 |

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

| | | |
|---------|--|--------|
| Art. 23 | a) Definizione e composizione del nucleo familiare | pag.26 |
| | b) Situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni agevolate | |
| | c) La dichiarazione sostitutiva unica | |
| | d) Attestazione ISE | |
| | e) Assistenza nella compilazione | |
| | f) Variazioni della situazione economica | |
| Art. 24 | Disapplicazione dell'I.S.E.E. | pag.27 |
| Art. 25 | Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle rette | pag.28 |

DISPOSIZIONI DIVERSE

| | | |
|--------|--|--------|
| Art.26 | Trattamento dei dati personali | pag.28 |
| Art.27 | I controlli | pag.28 |
| Art.28 | Entrata in vigore e norme finali e transitorie | pag.31 |



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

ALLEGATI

| | |
|---|--------|
| A. Tabelle Economiche | pag.32 |
| B. Riferimenti normativi | pag.36 |
| C. Definizione di nucleo familiare | pag.37 |
| D. Calcolo I.S.E.E. | pag.39 |
| E. Dichiarazione sostitutiva unica – attestazione provvisoria | pag.44 |



CAPO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione dei servizi e delle prestazioni alla persona, che il Comune di Besnate istituisce ed eroga nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza in attuazione dei principi costituzionali (art. 38 della Costituzione) e della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

2. Il Comune, nell'esercizio delle suddette funzioni, attraverso l'applicazione del presente Regolamento e perseguendo l'obiettivo primario di eliminare situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione, regola:

- a) le competenze del Servizio Sociale Comunale;
- b) le caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi socio-assistenziali;
- c) le modalità del concorso degli utenti al costo dei servizi.

3. I procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto di fruire dei servizi contemplati nel presente Regolamento sono adottati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso all'istituto dell'autocertificazione, dell'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni, nell'ambito del codice dell'amministrazione digitale, nonché dei controlli, anche a campione, previsti dalle norme vigenti.

La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti i servizi oggetto del presente Regolamento, avvengono nell'osservanza delle disposizioni di legge che determinano la tutela della riservatezza.

Art. 2 – Principi, obiettivi e finalità dei servizi socio – assistenziali

1. Il Comune di Besnate con il concorso dei servizi sanitari, della scuola, del centro per l'impiego, del terzo settore, delle organizzazioni sindacali, garantisce l'accesso alla realizzazione del sistema integrato, finalizzato a promuovere e realizzare un insieme di diritti, di garanzie e di opportunità volte allo sviluppo, al benessere e al sostegno dei progetti di vita dei singoli, delle famiglie e della comunità, nel rispetto delle finalità e dei principi della legge, esercitandone le funzioni nell'interesse generale.



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

Gli interventi nel campo socio-assistenziale promossi dal Comune di Besnate sono informati ai seguenti principi:

- legalità e correttezza;
- rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
- rispetto della famiglia e del suo ruolo;
- prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, relazionali e sociali del cittadino.

Gli interventi rispondenti ai suddetti principi si informano alle priorità di intervento nell'ambito delle modalità di organizzazione dei servizi sociali e delle disponibilità dei capitoli di bilancio.

2. Il Comune di Besnate, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l'assetto dei servizi socio – assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione di tali servizi nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- 2.1. prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro;
- 2.2. garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e comunità locale;
- 2.3. assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;
- 2.4. recuperare i soggetti socialmente svantaggiati o affetti da disabilità psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo prevedendo, ove indispensabile, un idoneo inserimento in strutture protette;
- 2.5. sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento a coloro che si trovano a rischio di emarginazione;
- 2.6. vigilare sulla condizione minorile;
- 2.7. promuovere ed attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita, prevedendo, ove indispensabile, un idoneo inserimento in strutture protette;
- 2.8. sostenere e promuovere l'integrazione socio – culturale di soggetti provenienti da paesi comunitari ed extracomunitari, secondo le disposizioni normative vigenti;



CAPO II

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 3 – Prestazioni, servizi ed interventi

1. Il Comune affida la gestione operativa delle funzioni socio assistenziali, di competenza comunale secondo la normativa vigente, al servizio sociale con l'impiego delle risorse umane ad esso destinate dalla dotazione organica. Il servizio comunale si integra e coordina con altri servizi socio-assistenziali-educativi e sanitari pubblici e privati presenti sul territorio, nell'ambito di protocolli d'intesa che potranno essere stipulati con la ASL e con altri Enti Pubblici, Privati e strutture territoriali. Tale collaborazione è estesa anche agli organismi competenti nel settore scolastico, previdenziale, giudiziario e penitenziario.

2. Il Comune, allo scopo di favorire il superamento di condizioni di disagio socio-economico che compromettono l'integrazione sociale dell'individuo, oltre agli interventi di cui all'art 22 comma 2 della legge 328/00 costituenti il livello essenziale delle prestazioni sociali, può attivare e offrire servizi, a gestione diretta o convenzionata, non destinati alla generalità dei cittadini e comunque soggetti all'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica, previo controllo di legalità, esattezza e correttezza delle istanze presentate.

Tali servizi sono di seguito presentati:

SERVIZI GENERALI

- a) Attività di informazione e di segretariato sociale.

SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI

- a) Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);
- b) Pasti a domicilio "Pasto amico";
- c) Trasporti socio – assistenziali;
- d) Assistenza "ad personam" (ADH);
- e) Inserimento lavorativo protetto;
- f) Inserimento di anziani in strutture protette;
- g) Inserimento di disabili in strutture protette;
- h) Telesoccorso e Televita.

SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE

- a) Trasporto di minori in particolari difficoltà sociali;



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

- b) Concessione di agevolazioni ed esenzioni per servizi scolastici (buoni pasto scuola primaria e secondaria di primo grado e scuolabus);
- c) Asilo Nido;
- d) Inserimenti in Comunità Alloggio ed in Istituti Educativi Assistenziali;
- e) Assistenza educativa a domicilio (ADM);
- f) Servizio di Tutela Minori.

ASSISTENZA ECONOMICA

- a) Erogazione di sussidi in denaro a favore del singolo o di nuclei familiari. L'erogazione può avere carattere di continuità (quale integrazione di redditi insufficienti al soddisfacimento di bisogni fondamentali o per esigenze personali di soggetti istituzionalizzati) o di straordinarietà (per occasionali situazioni di emergenza) o di specificità (in quanto finalizzata ad esigenze e bisogni particolari della persona o della famiglia). L'intervento economico può essere concesso contestualmente ad altre prestazioni e servizi assistenziali.

3. L'applicazione del regolamento è comunque estesa a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge al Comune, per le quali la misura dell'agevolazione dipende dalla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

4. Il servizio sociale non esclude comunque l'esamina di quei casi particolari che non trovano collocazione nei criteri sopra stabiliti.

SERVIZI GENERALI

Attività di informazione e di segretariato sociale

Art. 4 – Finalità del servizio e destinatari

Il segretariato sociale è un servizio di informazione rivolto ai cittadini del territorio di Besnate, per fare acquisire conoscenze pertinenti ed esaurienti sui servizi sociali e sanitari, pubblici e privati, predisposti per affrontare situazioni di bisogno assistenziale o per la tutela dei diritti. Il servizio di segretariato sociale, che si avvarrà anche della collaborazione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, sarà dotato di strumenti atti a collegarlo con tutti i servizi informativi presenti sul territorio per un tempestivo ed adeguato aggiornamento.

Le informazioni offerte dal segretariato sociale si riferiscono a:

- a) servizi sociali e sanitari esistenti nell'area besnatese;
- b) servizi scolastici, culturali e di informazione professionale;



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

- c) istituti previdenziali e di tutela dei lavoratori;
- d) attività del tempo libero;
- e) iniziative del volontariato.

Il segretariato sociale, oltre a fornire informazioni, opera anche direttamente per facilitare i contatti fra l'utente e i servizi, al fine di conseguire una utilizzazione piena e responsabile delle risorse comunitarie.

Per bisogni complessi, che richiedono l'intervento di diversi servizi o soggetti, verranno attivati gli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale e per la predisposizione di progetti assistenziali individualizzati.

SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI

Servizio di Assistenza Domiciliare

Art. 5

a) Definizione, finalità, obiettivi e destinatari

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura e l'igiene della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio collabora con i familiari, laddove esistenti, ed è rivolto:

- a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità, se inseriti in un nucleo parentale o con supporto assistenziale privato;
- ad anziani soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- ad anziani o persone inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- ad anziani o persone temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona in condizioni di fragilità nel proprio nucleo familiare e/o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

b) Prestazioni

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Servizio Sociale comunale sulla base di un progetto individualizzato e le prestazioni sono erogate dal Comune tramite Ditta esterna o altro Ente gestore.



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

L'eventuale segnalazione per l'attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato sulla necessità assistenziale in cui versa la persona.

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- promozione della socializzazione e dell'autonomia della persona;
- azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui ognuno possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- cura e igiene della persona e dell'abitazione;
- preparazione dei pasti;
- prestazioni di lavanderia;
- disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione pratiche, ecc.);
- quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'utente.

c) Criteri di ammissione

Le domande presentate verranno esaminate e vagliate secondo un ordine cronologico che terrà conto dei seguenti elementi:

- autonomia funzionale;
- risorse familiari;

e sarà determinato dal punteggio ottenuto dall'applicazione delle seguenti tabelle, in ordine al punteggio minimo:

ASPETTO SANITARIO

| | PUNTEGGIO |
|---|------------------|
| Non autosufficiente in situazione di grave dipendenza | 0 |
| Non autosufficiente con autonomia residua | 1 |
| Parzialmente autosufficiente | 2 |
| Autosufficiente | 3 |

ASPETTO PARENTALE

| | PUNTEGGIO |
|---------------------------------------|------------------|
| Persona sola senza figli | 0 |
| Coppia sola senza figli | 0,5 |
| Persona sola con figli non conviventi | 1 |
| Coppia con figli non conviventi | 1,5 |
| Persona o coppia con figli conviventi | 2 |



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

ASPETTO AMBIENTALE

| | PUNTEGGIO |
|---|-----------|
| Condizioni abitazione non adeguata (barriere architettoniche, servizi igienici adeguati, isolamento dal centro: tutte e tre le condizioni presenti) | 0 |
| Condizioni abitazione parzialmente adeguata (almeno una delle condizioni presenti) | 1 |
| Condizioni abitazione adeguata (nessuna delle tre condizioni presente) | 2 |

Le priorità di accesso saranno definite sulla base del minor punteggio ottenuto.

d) Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficiano del Servizio di Assistenza Domiciliare partecipano alle spese in base all'allegato A al presente Regolamento.

Pasti a domicilio "Pasto amico"

Art. 6

a) Finalità del servizio e destinatari

Il servizio Pasti consiste nella preparazione e consegna dei pasti ad anziani e disabili in difficoltà e a persone momentaneamente in condizione di difficoltà nella preparazione autonoma del pasto. La preparazione dei pasti viene svolta presso un centro cottura con il quale il comune ha in essere una convenzione/accordo ed il trasporto è effettuato da personale volontario del comune.

b) Definizione delle tariffe

Il costo del servizio viene applicato in tariffa unica per ogni singolo pasto e viene determinato di anno in anno con deliberazione della Giunta comunale e verrà direttamente pagato dal fruitore alla ditta fornitrice del pasto.



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

Trasporti socio-assistenziali

Art.7

a) Finalità del servizio e destinatari

Il Comune offre una serie di trasporti prevalentemente concessi a persone anziane e/o in situazione di handicap, disabilità mentale o fisica, per le quali è necessario l'accompagnamento a strutture sanitarie, ad ordini di scuole, centri di formazione o centri diurni, sulla base di un progetto personalizzato alle problematiche di ogni singolo utente.

Il servizio è effettuato da personale volontario in base alla disponibilità degli automezzi comunali.

Il Comune offre altresì, il trasporto denominato "Trasporto amico", a cittadini non autosufficienti e ad autosufficienti ultrasessantenni, settimanalmente, presso il mercato, la farmacia, la S. Messa domenicale, i negozi commerciali del territorio comunale e le strutture sanitarie e/o i medici di base.

b) Definizione delle tariffe

Il trasporto viene erogato dietro pagamento di un rimborso chilometrico e viene determinato di anno in anno con deliberazione della Giunta comunale. In casi eccezionali e sulla base di progetti individualizzati stesi dall'assistente sociale e su atto di indirizzo della Giunta Comunale, il servizio potrà essere concesso a tariffa ridotta o gratuitamente.

Il "Trasporto amico" è un servizio gratuito.

Assistenza "ad personam"

Art. 8 – Finalità del servizio e destinatari

La disabilità si presenta spesso sotto forme differenti e può necessitare di interventi individualizzati tendenti a rimuovere o superare le difficoltà che impediscono una condizione di vita dignitosa.

Per quanto sopra, è possibile che l'Assistente Sociale stenda dei progetti "ad personam" in ambito familiare che tengano conto delle singole necessità emerse e delle disponibilità del servizio.

Per la compartecipazione alla spesa vedi allegato A, salvo la disponibilità della famiglia di compartecipare alla spesa, da formalizzarsi con apposito atto che regolerà la contribuzione della famiglia a copertura parziale del servizio.



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

Inserimento lavorativo protetto

Art. 9 – Finalità del servizio e destinatari

Il Servizio di Inserimento Lavorativo ha come scopo l'attuazione di una serie di forme di sostegno volte a favorire ed a migliorare la collocazione lavorativa di soggetti in difficoltà, con le indicazioni previste per legge.

Il Comune, per quanto sopra, può erogare alcune forme di retribuzione economica tra le quali le borse per tirocini formativi, le borse lavoro o l'assunzione di coperture assicurative che favoriscano quanto sopra.

Gli strumenti a disposizione che si caratterizzano in modo differente secondo l'obiettivo sono:

Il Tirocinio lavorativo: è uno strumento di mediazione lavorativa che permette alle persone di acquisire le abilità di base. Rappresenta un primo momento di valutazione/osservazione, non necessariamente finalizzato all'inserimento lavorativo o all'assunzione; può seguire un periodo di Borsa Lavoro oppure l'individuazione per la persona, di percorsi e progetti diversi e quindi l'invio ad altri servizi.

Borsa lavoro: è uno strumento che consente l'avvio di un percorso lavorativo con la finalità dell'assunzione. Può essere attivata come periodo successivo ad un'esperienza di Tirocinio Lavorativo o per persone che non necessitano di periodi lunghi di valutazione/osservazione.

Per la quantificazione economica si rimanda all'allegato A.

Inserimento di anziani in strutture protette

Art. 10

a) INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

• Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura residenziale (Residenza Sanitario-Assistenziale RSA) si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani non più in grado di essere assistiti a domicilio e che necessitano, quindi, di un inserimento in strutture residenziali.

• Domanda ed istruttoria

La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo comunale può essere presentata dall'assistito, dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado. Nel caso di persona senza coniuge o parenti che possano presentare la richiesta e con totale o



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

parziale infermità di mente attestata da certificazione medica aggiornata, la richiesta può essere presentata dall'Assistente Sociale.

Il Comune assume a proprio carico l'intero onere di ricovero solo a favore di cittadini privi di reddito proprio e in assenza di persone tenute al mantenimento ai sensi dell'art. 433 del codice civile e che, se presenti, versino nell'impossibilità economica ed assistenziale di provvedere al congiunto. Il Comune non interviene quando l'utente e le persone tenute agli alimenti godono di redditi e/o possiedono immobili o mobili, tali da consentire agli stessi la copertura totale delle spese per il ricovero. L'alloggio di proprietà dell'assistito, adibito a sua abitazione o abitato dai genitori, dai figli, dal coniuge dello stesso e con lui convivente, non costituiscono motivo di esclusione.

Il Comune richiede all'utente, a parziale copertura dell'onere di ricovero, il proprio reddito individuale di qualsiasi natura, senza esclusione alcuna. Per le esigenze personali viene riservata una quota stabilita dall'assistente sociale in relazione alle situazioni individuali.

Qualora il concorso diretto dell'utente non raggiunga la copertura dell'ammontare della retta, è richiesto un contributo alle persone obbligate facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 433 C.C. Con le persone citate da detto art. 433 CC verrà definito apposito patto che regolerà la contribuzione del Comune per la copertura parziale o globale del costo delle rette.

Non concorre alla formazione del reddito l'assegno o l'indennità di accompagnamento di cui siano titolari persone diverse dall'utente.

I servizi sociali a fronte di una richiesta di ricovero, dovranno fornire tutti quegli elementi volti a valutare sia lo stato economico che sociale del soggetto. L'erogazione dei contributi disciplinati nel presente articolo potrà essere interrotta in qualsiasi momento, qualora abbiano a mutare le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno e, conseguentemente, l'intervento messo in atto dal Comune.

Può essere concesso il contributo anche al proprietario di beni immobili, terreni e/o risorse di qualsivoglia natura, qualora lo stesso si renda disponibile alla compartecipazione delle spese, alle condizioni specificate nel successivo articolo "recuperi".

• **Recuperi e rivalse**

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi presenti e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, il Comune può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti stessi, vincolando l'assistito, e/o i parenti chiamati ad intervenire solidalmente in aiuto dell'assistito, con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo stesso.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, il comune sospende l'erogazione del contributo, dandone informazione all'interessato.



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

Istanza di rivalsa nei confronti di coloro che hanno sottoscritto l'impegno di pagamento sarà avviata per vie legali dal Comune.

b) INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN CENTRI DIURNI

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta diurna si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che necessitano di un inserimento diurno in centri protetti.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari non sia in grado di pagare interamente la retta per l'inserimento nella struttura.

L'assistente sociale valuterà la misura dell'intervento sulla base di un progetto individualizzato.

Per la compartecipazione alla spesa vedi allegato A.

Inserimento di disabili in strutture protette

Art. 11

a) INSERIMENTO DI PERSONE DISABILI IN CENTRI DIURNI E SEMIRESIDENZIALI

• Definizione

I centri diurni e semiresidenziali (Centri socio-educativi CSE, Centri Diurno Disabili CDD, ecc...) sono strutture che accolgono quotidianamente i portatori di disabilità psico-fisica con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari e che si configurano come spazi idonei a favorire il processo di crescita e d'integrazione sociale delle persone disabili, fornendo loro valide occasioni per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali ed i legami con la comunità.

I destinatari degli interventi oggetto del presente articolo sono le persone con handicap permanente grave di cui all'art. 3 co 3 della L. 5 febbraio 1992, n.104, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, residenti nel comune di Besnate.

• Domanda ed istruttoria

La fruizione dell'intervento economico integrativo comunale è subordinata alla previa richiesta al Servizio Sociale comunale e, quindi, all'effettiva presa in carico dell'utenza ed all'analisi della richiesta stessa, con valutazione complessiva della situazione ed una elaborazione, condivisa direttamente con l'utente o con il suo rappresentante legale, oltre agli altri eventuali operatori che lavorano sul caso, di un progetto di intervento, anche alternativo rispetto a quello originariamente richiesto, che sappia valorizzare le "risorse" dell'utente



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

stesso e, nel contempo, utilizzare le possibilità di risposta al problema da parte del contesto sociale.

Il progetto in parola è soggetto a rivalutazione periodica per opera del Servizio Sociale, secondo scadenze temporali autonomamente fissate o dietro sollecitazione dell'utente o del suo rappresentante legale o degli Enti gestori il servizio fruito. All'esito di ciò, si adottano le misure conseguenti del caso, ritenute più opportune per un miglior intervento sociale a favore dell'interessato.

Per la compartecipazione alla spesa vedi allegato A, salvo la disponibilità della famiglia di compartecipare alla spesa, da formalizzarsi con apposito atto che regolerà la contribuzione della famiglia a copertura parziale della retta.

b) INSERIMENTO DI DISABILI IN CENTRI RESIDENZIALI

• Definizione

L'inserimento di una persona disabile in un centro residenziale avviene per quelle persone le cui necessità quotidiane di tipo assistenziale, sociale e sanitario non possono più essere soddisfatte dal nucleo familiare o dai servizi domiciliari.

L'integrazione della retta di ricovero ha luogo solo nel caso in cui il disabile, con i propri redditi ed il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'inserimento nella struttura.

• Domanda ed istruttoria

La fruizione dell'intervento economico integrativo comunale è subordinata alla previa richiesta al Servizio Sociale comunale e, quindi, all'effettiva presa in carico dell'utenza ed all'analisi della richiesta stessa, con valutazione complessiva della situazione ed una elaborazione, condivisa direttamente con l'utente o con il suo rappresentante legale, oltre agli altri eventuali operatori che lavorano sul caso, di un progetto di intervento, anche alternativo rispetto a quello originariamente richiesto, che sappia valorizzare le "risorse" dell'utente stesso e, nel contempo, utilizzare le possibilità di risposta al problema da parte del contesto sociale.

Il progetto in parola è soggetto a rivalutazione periodica per opera del Servizio Sociale, secondo scadenze temporali autonomamente fissate o dietro sollecitazione dell'utente o del suo rappresentante legale o degli Enti gestori il servizio fruito. All'esito di ciò, si adottano le misure conseguenti del caso, ritenute più opportune per un miglior intervento sociale a favore dell'interessato.

Per la compartecipazione alla spesa vedi allegato A, salvo la disponibilità della famiglia di compartecipare alla spesa, da formalizzarsi con apposito atto che regolerà la contribuzione della famiglia a copertura parziale della retta.



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

Telesoccorso e Televita

Art. 12 – Finalità del servizio e destinatari

Il telesoccorso è un servizio di assistenza telematica a distanza, gestito da una centrale operativa, funzionante 24 ore su 24, alla quale vengono collegati gli appartamenti in cui risiedono gli utenti.

Tale servizio è destinato in prevalenza ad anziani soli o sofferenti di particolari malattie che non consentono loro di godere di sufficiente sicurezza personale nella propria dimora abituale, oppure coppie di anziani in età avanzata.

Il costo del servizio verrà determinato di anno in anno con deliberazione della Giunta comunale.

SERVIZI PER MINORI

Trasporto di minori in particolari difficoltà sociali

Art. 13 – Finalità del servizio e destinatari

I Servizi Sociali provvedono ad accompagnare "minori in particolari difficoltà sociali" collocati all'interno di un nucleo familiare disgregato o in difficoltà, presso i servizi specialistici di tipo psicologico o neuropsichiatrico al fine di realizzare il "progetto individuale sul minore" steso in collaborazione con il Servizio Tutela Minori.

In casi particolari ed in conformità con il "progetto" è possibile accompagnare i suddetti minori anche presso Centri educativi, ricreativi, sportivi e scolastici.

Il servizio trasporto viene fornito gratuitamente. In casi eccezionali il trasporto può essere erogato dietro pagamento di un corrispettivo per ogni singolo trasporto e viene determinato con deliberazione della Giunta comunale.

Concessione di agevolazioni ed esenzioni per servizi scolastici (buoni pasto scuola primaria e secondaria di primo grado e scuolabus)

Art. 14 – Finalità del servizio e destinatari

L'Amministrazione comunale, a fronte di richiesta individuale, e sulla base della stesura di un progetto individualizzato da parte dell'Assistente Sociale, che



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

tenga conto di eventuali contributi già assegnati con la stessa finalità, potrà concedere agevolazioni e/o esenzioni per il pagamento dei seguenti servizi:

- mensa scuola primaria e secondaria di 1 grado (buono pasto);
- scuolabus.

Per la compartecipazione alla spesa vedi allegato A.

Asilo Nido

Art. 15

a) Finalità del servizio e destinatari

Il Comune di Besnate è titolare del servizio Asilo Nido 'NIDORIDO' ubicato in Besnate (VA), Via Don A. Molteni n. 5.

La gestione del servizio è data in concessione a terzi.

L'asilo nido è un servizio di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia ed ha finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell'infanzia e di sostegno alla famiglia.

L'asilo nido è un servizio destinato ai bambini di età compresa tra i 12 mesi ed i 3 anni, organizzato sulla base di percorsi pedagogici flessibili in relazione al rapporto tra la maturità dei soggetti ed i contenuti dell'intervento educativo.

L'Asilo Nido è aperto prioritariamente ai figli di genitori residenti nel Comune di Besnate, ai figli di dipendenti comunali ed ai figli di dipendenti delle aziende convenzionate.

E' possibile l'iscrizione di bambini non residenti che verranno accolti nel caso di eventuali posti disponibili.

b) Definizione delle tariffe

L'Asilo Nido è un servizio a pagamento. Annualmente la Giunta Comunale potrà deliberare l'entità del contributo da concedere alle seguenti categorie di utenze:

- a) Figli di residenti nel Comune di Besnate;
- b) Figli di dipendenti dell'Amministrazione Comunale;
- c) Figli di dipendenti di aziende convenzionate;

sulla base delle fasce ISEE previste nell'allegato A.

La Giunta, su proposta dell'Assistente Sociale, si riserva la facoltà di intervenire su situazioni particolarmente problematiche senza richiedere all'utenza la partecipazione al costo del servizio.



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

Inserimenti in Comunità Alloggio ed in Istituti Educativi Assistenziali

Art. 16 – Finalità del servizio e destinatari

Il Comune provvede a tutelare dal punto di vista psico-sociale i minori che, a causa di nuclei familiari disgregati, manifestino forti forme di disagio, prevedendo l'inserimento in Comunità Alloggio o in Istituti Educativi Assistenziali.

Tali strutture, infatti, provvedono all'accoglienza, mantenimento, vigilanza, custodia, educazione e istruzione di minori in situazioni di temporaneo abbandono da parte della famiglia, per i quali non sono possibili altre forme di affidamento.

L'Istituto Educativo Assistenziale è volto, altresì, ad accogliere anche minori, con problemi fisici e psichici, in situazioni di abbandono da parte della famiglia d'origine, allorché non risulti possibile il loro inserimento all'interno di un'altra famiglia, di un gruppo famiglia o di altre comunità di tipo familiare.

I minori possono essere inseriti nell'Istituto su libera richiesta dei genitori (o del tutore) oppure con provvedimento esecutivo del Giudice o del Tribunale per i minorenni; l'inserimento deve garantire al minore le condizioni necessarie alla sua corretta crescita e maturazione psico-fisico e sociale, in vista del suo rientro in famiglia.

Per la compartecipazione alla spesa vedi allegato A; le disposizioni previste per il calcolo dell'ISEE determinante la partecipazione al costo del servizio non vengono applicate per gli inserimenti previsti con decreto del Tribunale per i Minorenni.

Assistenza educativa a domicilio

Art. 17– Finalità del servizio e destinatari

Il servizio educativo di assistenza ai minori ha l'obiettivo di intervenire a sostegno di minori a rischio di emarginazione sociale o portatori di disabilità.

L'intervento viene avviato sulla base di un progetto redatto dall'assistente sociale del Comune e/o del servizio specialistico che segue la situazione, in accordo e collaborazione con la famiglia dell'utente.

La fruizione del Servizio è gratuita.



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

Servizio Tutela Minori

Art.18– Finalità del servizio e destinatari

Il Servizio Tutela Minori svolge la funzione di sostenere ed assicurare il benessere dei minori e supporta la famiglia che vive in una situazione di difficoltà e fragilità.

Il servizio attua interventi di tutela nei confronti del minore e della sua famiglia, collabora con le istituzioni scolastiche e con le agenzie educative del territorio.

L'èquipe del Servizio opera su mandato del Tribunale Ordinario e del Tribunale per i Minorenni e/o su accesso spontaneo al Servizio.

Il Servizio è gratuito.

PRESTAZIONI ECONOMICHE

Assistenza economica

Art. 19

a) Finalità del servizio e destinatari

L'assistenza economica è un servizio finalizzato a risolvere situazioni di particolare difficoltà e che porrebbero, se non affrontate, il richiedente in situazione di emarginazione. L'assistenza economica è utilizzata, nell'ambito di progetti individualizzati di integrazione sociale, quando le gravi difficoltà non sono risolvibili con altri servizi e prestazioni.

b) Determinazione dello stato di bisogno

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza dei seguenti elementi:

- a) insufficienza di reddito disponibile al nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali dei suoi componenti. Per minimo vitale si intende il livello di soglia al di sotto del quale la persona non è in grado di soddisfare le esigenze minime fondamentali (spese che una persona deve affrontare per condurre una vita personale e sociale ad un livello minimo di dignità e di decoro);
- b) incapacità totale o parziale del soggetto o del nucleo di provvedere alle esigenze vitali;
- c) esistenza di circostanze per le quali il soggetto o il nucleo siano esposti a rischio di improvviso deterioramento delle condizioni di vita.



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

Nell'articolo che segue vengono elencate le differenti forme di assistenza economica previste.

c) Il minimo vitale e assegnazione dell'assistenza economica

1. Per minimo vitale s'intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo o il nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune assume quale valore economico di riferimento la determinazione del minimo vitale definito dall'INPS annualmente aggiornata.

2. L'Ente Comunale prevede, sulla base degli stanziamenti di bilancio, le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) **Assistenza economica ordinaria**, cioè continuativa nel medio periodo. Tale contributo economico è teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa erogazione di somme di denaro; L'assistenza economica ordinaria viene erogata con carattere di continuità per la durata massima di un anno, rinnovabile, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi concordati nell'ambito del piano assistenziale personalizzato.
- b) **Assistenza economica straordinaria**, cioè temporanea, per fronteggiare situazioni eccezionali ed imprevedibili. L'assistenza economica straordinaria è l'insieme degli interventi occasionali di sostegno economico a favore di persone o nuclei familiari che, in via temporanea e per circostanze eccezionali, devono fronteggiare situazioni particolari di bisogno senza disporre di adeguate risorse finanziarie e di supporti familiari o informali. L'assistenza economica straordinaria viene erogata "una tantum" o a tempo determinato. E' finalizzata al soddisfacimento delle esigenze vitali e viene assicurata a persone o nuclei familiari coinvolti in processi di disgregazione, morte, malattia, disoccupazione e sottoccupazione da cui derivano situazioni di bisogno assistenziale non completamente risolvibili con l'accesso ai servizi o alle risorse interne della famiglia e della rete informale. La misura dell'intervento è fissata per un periodo massimo di tre mesi, con verifica delle variazioni intervenute, a cura dell'assistente sociale proponente.
- c) **Attribuzione di "vantaggi economici"** tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

3. Il Responsabile del servizio, sulla base del progetto di intervento predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale che comunque non dovrà superare un anno, nel modo seguente:

- a) **l'assistenza economica ordinaria** avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a € 200,00 mensili e per non più di 12 mesi;
- b) **l'assistenza economica straordinaria**, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a € 2.500,00 e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di ISEE superiore a quanto previsto dalla tabella qui sotto riportata, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.
- c) **l'attribuzione di "vantaggi economici"** ha come limite mensile quello previsto per l'assistenza economica ordinaria.

4. La Giunta ha facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al costo della vita.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico la prestazione può essere erogata a persona diversa e/o a associazioni o enti che ne garantiscano un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

d) Definizione delle fasce di contributo

La differenziazione delle tre entità di intervento di assistenza economica, previste, è applicata con riferimento alla situazione economica del nucleo familiare ai fini I.S.E.E., secondo le sottoelencate fasce, a partire dalla 1° fascia che prevede come limite massimo il minimo vitale indicato dall'Inps e fino alla 3° fascia che prevede un limite massimo oltre il quale non si ha la possibilità di accedere al contributo.

| Fasce di ISEE | ISEE minima | ISEE massima | Contributo erogato |
|---------------|-------------|--------------|--------------------|
| 1° fascia | € 0,00 | € 5.992,61 | € 200,00 |
| 2° fascia | € 5.992,62 | € 6.992,61 | € 150,00 |
| 3° fascia | € 6.992,61 | € 7.992,61 | € 100,00 |



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA MODALITA' DI RICHIESTA DELL' INTERVENTO O DEL CONTRIBUTO

Art. 20 – Destinatari degli interventi e dei servizi

Le prestazioni ed i servizi oggetto del presente Regolamento sono messi a disposizione dei cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune.

Art. 21 – Istruttoria della domanda

L'istanza per accedere alle prestazioni e ai servizi oggetto del presente Regolamento va redatta su appositi moduli. Per i minori la richiesta deve essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori responsabili delle dichiarazioni anagrafiche o dal soggetto che legittimamente ne esercita la patria potestà.

Qualora si richieda una prestazione agevolata, l'istanza va corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, ai sensi dei D.lgs. n.109/98 e 130/00. In caso di soggetti non possibilitati o incapaci di presentare la domanda, il Servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di enti e organizzazioni di volontariato. Il Comune ha facoltà di richiedere o di acquisire d'ufficio, ove consentito, ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Nel caso di una comprovata variazione intervenuta nella situazione economica del richiedente il servizio, dietro motivata segnalazione dell'ufficio competente, verrà ricalcolata la collocazione sua e del suo nucleo familiare nella fascia contributiva corrispondente in base alla situazione in stato d'essere, ai sensi dell'Art. 2 del DPCM 242/01.

Il richiedente dovrà dichiarare altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei confronti suoi e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

In caso di non veridicità dell'autodichiarazione presentata, riscontrata tramite l'effettuazione degli eventuali controlli, ferma restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive, il Servizio Sociale del Comune riesamina la pratica per l'aggiornamento dei presupposti di erogazione del servizio, adottando i provvedimenti conseguenti ed informandone gli interessati.



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

La domanda di accesso alle forme di prestazione agevolata previste nel presente Regolamento è immediatamente istruita dall'Assistente Sociale di concerto con il Responsabile del Procedimento per quanto di rispettiva competenza e sarà cura del Responsabile del Servizio di informare il richiedente circa l'accoglimento o il rigetto della stessa.

Le agevolazioni saranno concesse con provvedimento del Responsabile del Servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme vigenti regolanti il servizio stesso.

In caso di fattispecie concrete non regolate dal presente regolamento, il Servizio Sociale formula una richiesta di parere da sottoporre alla Giunta Comunale.

Art. 22 – Tutela dei diritti dei cittadini

L'amministrazione Comunale garantisce alla generalità dei soggetti i seguenti interventi diretti ad assicurare la concreta fruizione dei diritti:

- a. L'informazione sui diritti in rapporto ai servizi e alle prestazioni di cui è possibile usufruire, sulle modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi stessi, sulle condizioni, sui requisiti e sulle procedure per accedervi nel pieno rispetto della libertà, dell'uguaglianza e della dignità personale;
- b. L'espressione del consenso informato e consapevole sulle proposte di interventi da attuarsi nei propri confronti e sulle alternative alle stesse, anche da parte del nucleo familiare di convivenza, per le prestazioni e i servizi che ne presuppongono il coinvolgimento;
- c. Il controllo sulla gestione dei servizi e sulla erogazione delle prestazioni attraverso le forme di partecipazione previste dalla normativa vigente;
- d. La riservatezza e il diritto alla privacy;
- e. La formulazione di osservazioni e opposizioni ai responsabili del Settore e/o del procedimento da parte dei destinatari dei singoli interventi, con ottenimento di motivata risposta entro i termini di legge;
- f. La formulazione di osservazioni e opposizioni ai responsabili del Settore e/o del procedimento da parte dei destinatari dei singoli interventi, con ottenimento di motivata risposta entro i termini di legge.

Art. 23 –INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

a) Definizione e composizione del nucleo familiare

La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate ha luogo considerando il nucleo familiare di appartenenza individuato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 109/1998 nonché del DPCM 221/1999 e loro integrazioni e modificazioni (allegato C).

b) Situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni agevolate

La situazione economica dei soggetti richiedenti le prestazioni agevolate sarà determinata secondo i criteri di cui al D.Lgs. 109/98, successivamente integrato dal DPCM 221/99, dal D.Lgs. 130/00 e dal DPCM 242/01 (allegato D).



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

c) La dichiarazione sostitutiva unica

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato deve presentare all'ufficio competente, unitamente alla domanda di accesso ai servizi, una Dichiarazione Sostitutiva Unica, a norma degli articoli 4 del decreto legislativo n.109/1998 e 6 del DPCM n. 221/1999 (allegato E) nonché relativi modelli tipo di cui al DPCM 18 maggio 2001 e successive modificazioni.

La dichiarazione può essere presentata:

- all'INPS (sede competente per territorio);
- ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAAF);
- al Comune.

d) Attestazione ISE

La presentazione della Dichiarazione sostitutiva dà luogo all'emissione di una Attestazione riportante i dati acquisiti ed il calcolo I.S.E.E., redatta in conformità al modello – tipo di cui al DPCM 18 maggio 2001 "Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione" (allegato D), a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130/2000.

Tale Attestazione, che ha validità di un anno a decorrere dalla data di emissione, costituisce titolo per la richiesta di prestazioni agevolate da parte di ogni componente il nucleo familiare attestato.

e) Assistenza nella compilazione

Per l'assistenza nella compilazione delle dichiarazioni per l'I.S.E.E. il Comune potrà avvalersi di soggetti esterni dotati di specifica professionalità.

La Giunta e i Responsabili di servizio, ciascuno per le proprie competenze, adotteranno tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni I.S.E.E., nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (C.A.F., ordini professionali, associazioni).

f) Variazioni della situazione economica

Il riconoscimento di rilevanti variazioni della situazione economica, anche causate da modificazioni del nucleo familiare, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione e tali da modificare la fascia di accesso o di contribuzione, avviene dietro produzione di nuova attestazione ISEE a cura dell'interessato.

Gli effetti delle variazioni intervenute hanno decorrenza dalla data di presentazione della nuova attestazione I.S.E.E.

Art. 24 – Disapplicazione dell'I.S.E.E.

Le disposizioni previste per il calcolo dell'I.S.E.E. determinante la partecipazione al costo dei servizi non vengono applicate:



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

- 1) ai pasti a domicilio "Pasto amico";
- 2) ai trasporti socio-assistenziali;
- 3) all'inserimento lavorativo protetto;
- 4) all'inserimento in strutture residenziali rivolte a:
 - a. anziani: saranno tenuti a partecipare alla spesa con il reddito personale percepito computando anche quello esente dall'IRPEF, detratta una quota per le spese personali, che verrà stabilita dall'Assistente Sociale in relazione alla situazione individuale;
 - b. minori oggetto di decreto da parte del Tribunale per i minorenni che saranno a carico totale dell'Ente;
- 5) telesoccorso e televita.

Art. 25- Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle rette

Le fasce di accesso alle prestazioni agevolate e la contribuzione dell'utente sono definite come dall'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

La Giunta Comunale ai sensi dell'art. 172 della legge 267/2000, determina annualmente per ciascun servizio, la percentuale di contribuzione massima da porre a carico dell'utenza (retta intera o tariffa), nonché i contributi da concedere, sulla base dei criteri generali stabiliti nel presente regolamento e potrà modificare le fasce di reddito ISEE, suddivise in scaglioni a seconda delle quali attribuire agevolazioni tariffarie diversificate così come previste nell'allegato A.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 26- Trattamento dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale Comunale venga a conoscenza, in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune, nel pieno rispetto del D.lgs. 135/99 e del D.lgs 196/2003 e successive modifiche, applicandone le disposizioni minime sulle misure di sicurezza.

È ammessa la comunicazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 della L. 241/90 e successive modifiche o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dell'interessato.

Art.27- I controlli

Ai sensi dell'art. 71 del T.U. 445/2000 le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo T.U.

I controlli saranno effettuati secondo le seguenti modalità:

- ogni volta che sussistano ragionevoli dubbi;
- a campione.

➤ **Controllo in caso di ragionevole dubbio:** il servizio interessato effettuerà il controllo ogni volta che questi abbia un ragionevole dubbio sulla DSU presentata. I controlli sono effettuati con particolare riguardo per le situazioni dalle quali emergano elementi di:

- incoerenza palese delle informazioni rese;
- inattendibilità evidente delle stesse;
- illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione;
- omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire all'Amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

Tali controlli sono effettuati anche quando nelle autocertificazioni emergano l'indeterminatezza della situazione descritta e l'impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro paragonabili, oppure qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.

➤ **Controllo a campione:** I controlli a campione sui contenuti delle DSU sono effettuati dal servizio competente su un congruo complesso di dichiarazioni, determinato in percentuale sul numero complessivo delle stesse e tale da costituire base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza dei comportamenti di relazione dei soggetti dichiaranti nei confronti del Comune.

La percentuale di DSU da sottoporre al controllo a campione è pari al 10%.

La scelta delle DSU da sottoporre a controllo a campione viene effettuata annualmente a gennaio sulle DSU presentate entro il mese di dicembre dell'anno precedente, su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura indicata (una pratica ogni dieci presentate nell'anno, ordinate secondo la data di compilazione delle DSU; a parità di data fa fede l'ordine alfabetico).

Qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che le autocertificazioni complessivamente presentate, nell'ambito del procedimento sottoposto a controllo, possano essere non veritiere, si ricorrerà ad un controllo puntuale su tutte le autocertificazioni presentate.

I controlli possono essere di tipo preventivo o successivo. Per controllo preventivo si intende quello effettuato durante l'iter procedimentale. Per



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

controllo successivo si intende quello effettuato a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi.

L'esito dei controlli dovrà essere annotato dal servizio competente sulla stessa dichiarazione controllata.

Qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori e/o imprecisioni materiali o di modesta entità sanabili, i soggetti interessati sono invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni.

Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il servizio competente deve verificare:

- l' evidenza dell' errore;
- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

Nei casi che appaiono fiscalmente più anomali e rilevanti si procederà alla segnalazione alla Guardia di Finanza ai fini del controllo sostanziale della situazione reddituale e patrimoniale.

Qualora il controllo dei contenuti delle DSU rilevi, in sede di verifica, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, il servizio competente è tenuto ad attivarsi immediatamente trasmettendo gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del T.U.

Nell' inoltrare la segnalazione all'autorità giudiziaria dovranno essere indicati espressamente le risultanze del controllo ed il soggetto presunto autore dell'illecito penale.

Il servizio competente dovrà anche attivarsi per adottare i provvedimenti indicati dall'art. 75 del T.U.

Quando si tratti di controllo preventivo provvederà ad escludere il soggetto che abbia autocertificato il falso dal procedimento in corso comunicandogli i motivi dell'esclusione

Quando si tratti di controllo successivo adotterà immediatamente, un provvedimento per l'esclusione dai benefici eventualmente conseguiti a seguito delle false dichiarazioni accertate.

Nei provvedimenti adottati dal Comune si dovrà dare atto dell'eventuale esclusione dal procedimento di soggetti che abbiano reso false autocertificazioni.

Il Responsabile del settore competente dovrà predisporre una sintetica relazione annuale sui controlli effettuati da trasmettere alla Giunta Comunale.

La relazione dovrà evidenziare il numero dei controlli effettuati, la loro tipologia, l'esito e le eventuali conseguenze dei controlli stessi.



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

I controlli sono effettuati secondo le prescrizioni da codice dell'Amministrazione digitale e specificatamente con riferimento a:

- 5) Altri uffici comunali (Anagrafe, Tributi, Tecnico-Urbanistico);
- 6) Catasto;
- 7) PRA;
- 8) Agenzia delle Entrate;
- 9) INPS;
- 10) INAIL.

Art.28- Entrata in vigore e norme finali e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni dopo l'approvazione.

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal Comune successivamente alla data di sua esecutività e per le tariffe riferite a servizi che normalmente si esplicano a cavallo dell'anno solare (asilo nido, servizi a domanda individuale riferiti alla frequenza scolastica, etc...) a decorrere dal nuovo anno scolastico (2011/2012).

L'applicazione delle soglie previste dall'articolo su minimo vitale ed aree di compartecipazione al costo dei servizi è subordinata alla determinazione delle tariffe dei servizi e delle agevolazioni.



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

ALLEGATO A Tabelle economiche

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

| | FASCIA ISEE | QUOTA A CARICO DELL'UTENTE | QUOTA A CARICO DEL COMUNE |
|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Fino a € 7.000,00 | 20% | 80% |
| 2 | Da € 7.000,01 a € 9.500,00 | 40% | 60% |
| 3 | Da € 9.500,01 a € 11.500,00 | 60% | 40% |
| 4 | Da € 11.500,01 a € 13.500,00 | 80% | 20% |
| 5 | Oltre € 13.500,01 | 100% | 0% |

PERMANENZA ANZIANI PRESSO CENTRI DIURNI

| | FASCIA ISEE | QUOTA A CARICO DELL'UTENTE | QUOTA A CARICO DEL COMUNE |
|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Fino a € 7.000,00 | 20% | 80% |
| 2 | Da € 7.000,01 a € 9.500,00 | 40% | 60% |
| 3 | Da € 9.500,01 a € 11.500,00 | 60% | 40% |
| 4 | Da € 11.500,01 a € 13.500,00 | 80% | 20% |
| 5 | Oltre € 13.500,01 | 100% | 0% |



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

INSERIMENTO DI PERSONE DISABILI PRESSO CENTRI DIURNI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI ED INTERVENTI “AD PERSONAM”

(Stante la natura e i destinatari del servizio reso, si applica la normativa derogatoria di riferimento di cui all'art. 3 co. 2-ter del D.Lgs. n. 109/1998 e, quindi, si utilizza l'ISEE del singolo fruitore la prestazione). Salvo la disponibilità della famiglia di partecipare alla spesa, da formalizzarsi con apposito atto che regolerà la contribuzione della famiglia a copertura parziale della retta.

| | FASCIA ISEE | QUOTA A CARICO DELL'UTENTE | QUOTA A CARICO DEL COMUNE |
|---|------------------------------|---|--|
| 1 | € 0,00 | 0% | 100% |
| 2 | Da € 0,00 a € 7.000,00 | 20% | 80% |
| 3 | Da € 7.000,01 a € 9.500,00 | 40% | 60% |
| 4 | Da € 9.500,01 a € 11.500,00 | 60% | 40% |
| 5 | Da € 11.500,01 a € 13.500,00 | 80% | 20% |
| 6 | Oltre € 13.500,01 | 100% | 0% |

INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO

| CONTRIBUTO COMUNALE | |
|----------------------------|-----------------------------|
| BORSA LAVORO | TIROCINIO LAVORATIVO |
| Tra € 260 ed € 300,00 | tra € 180 ed € 210,00 |

Tali importi possono essere modificati in rapporto alle giornate e al numero delle ore di lavoro settimanale.



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI PER SERVIZI SCOLASTICI (BUONI PASTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SCUOLABUS)

| | FASCIA ISEE | QUOTA A CARICO DELL'UTENTE | QUOTA A CARICO DEL COMUNE |
|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | € 0,00 | 0% | 100% |
| 2 | Da € 0,00 a € 7.000,00 | 20% | 80% |
| 3 | Da € 7.000,01 a € 9.500,00 | 40% | 60% |
| 4 | Da € 9.500,01 a € 11.500,00 | 60% | 40% |
| 5 | Da € 11.500,01 a € 13.500,00 | 80% | 20% |
| 6 | Oltre € 13.500,01 | 100% | 0% |

ASILO NIDO

| | FASCIA ISEE | QUOTA A CARICO DELL'UTENTE | QUOTA A CARICO DEL COMUNE |
|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | Fino a € 5.000,00 | 50% | 50% |
| 2 | Da € 5000,01 a € 8.000,00 | 60% | 40% |
| 3 | Da € 8.000,01 a € 11.000,00 | 70% | 30% |
| 4 | Da € 11.000,01 a € 14.000,00 | 80% | 20% |
| 5 | Da € 14.000,01 a € 18.000,00 | 90% | 10% |
| 6 | Oltre € 18.000,01 | 100% | 0% |

Per il secondo iscritto dello stesso nucleo familiare verrà applicata l'agevolazione prevista nella 1^a fascia e pertanto pari al 50% della retta, indifferentemente dalla fascia ISEE di appartenenza.



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO ED ISTITUTI EDUCATIVI ASSISTENZIALI

| | FASCIA ISEE | QUOTA A CARICO DELL'UTENTE | QUOTA A CARICO DEL COMUNE |
|---|------------------------------|---|--|
| 1 | Fino a € 7.000,00 | 20% | 80% |
| 2 | Da € 7.000,01 a € 9.500,00 | 40% | 60% |
| 3 | Da € 9.500,01 a € 11.500,00 | 60% | 40% |
| 4 | Da € 11.500,01 a € 13.500,00 | 80% | 20% |
| 5 | Oltre € 13.500,01 | 100% | 0% |



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

ALLEGATO B

Riferimenti normativi

- Costituzione Italiana. Legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione artt. 114, 117, 118 e 119
- Legge 27 dicembre 1997 n. 449 art. 59 comma 51
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
- Norme integrate D.lgs 31 marzo 1998 n. 109 e D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130
Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997 n. 449
- Norme integrate DPCM 7 maggio 1999 n. 221 e DPCM 4 aprile 2001 n. 242
Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate
- DPCM 18 maggio 2001
Approvazione dei modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art.4 comma 6, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal d. lgs. 3 maggio 2000 n. 130
- DPCM 21 luglio 1999 n. 305
Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'art 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
- Circolare INPS 31 luglio 2001 n. 153
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 artt. 18, 24, 25
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. (G.U. 265 del 13.11.2000)
- DPCM 14 febbraio 2001
Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 art. 46,47, 71
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Testo A
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633 art. 52
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
- DPR 29 settembre 1973 n. 600 art. 32, 33
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

ALLEGATO C

Definizione di nucleo familiare¹

1. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del DPR 223/1989², salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
 - a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. e seguenti, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'art. 441 del C.C.
3. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
 - a) Quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del C.C.;
 - b) Quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c.;
 - c) Quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 C.C., il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d) Quando si è verificato uno dei casi di cui all'art.3 della L n. 898/70e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) Quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 Dpr n.223 del 30.05.1989, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.

¹Dall'articolo 1 bis "Composizione del nucleo familiare" del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate", articolo 1 bis "Composizione del nucleo familiare".

² "Insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune".



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

ALLEGATO D

Calcolo ISEE³

Criteria di calcolo della situazione economica equivalente

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
2. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del D.lgs 109/98 e di seguito riprodotta:

SCALA DI EQUIVALENZA

| Numero dei componenti | Parametro |
|------------------------------|------------------|
| 1 | 1,00 |
| 2 | 1,57 |
| 3 | 2,04 |
| 4 | 2,46 |
| 5 | 2,85 |

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3 della L. n.104/92 o di invalidità superiore al 66%;
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e d'impresa.

³ Dall'articolo 2 "Criteri di calcolo della situazione economica equivalente", del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate", articolo 1 bis "Composizione del nucleo familiare".



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

Indicatore della situazione reddituale⁴

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:
 - a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. È consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;
 - b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 - c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nei successivi commi 2, 3 e 4.

⁴ Dall'articolo 3 "Indicatore della situazione reddituale", del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate", articolo 1 bis "Composizione del nucleo familiare".



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

- 1-*bis* Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di euro 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
- a. l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
 - b. se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1-*bis*, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.
2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica:
- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
 - b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
 - c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
 - d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
 - e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto ;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).
3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza. 4. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

Indicatore della situazione patrimoniale⁵.

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:
- a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

1. l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;
 2. se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1-*bis*, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
 3. se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;
b) il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a €15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*).
2. I valori patrimoniali di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

⁵ Dall'articolo 4 "Indicatore della situazione patrimoniale", del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate", articolo 1 bis "Composizione del nucleo familiare"



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

ALLEGATO E

Dichiarazione Sostitutiva Unica **Attestazione provvisoria**

Dichiarazione Sostitutiva Unica⁶

1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio.
3. È comunque consentita la presentazione all'INPS, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.
4. L'INPS determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.
5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria.
6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi del comma 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, all'INPS che provvederà a inoltrarli ai soggetti che hanno ricevuto le dichiarazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3.
7. Sulla base della comunicazione dell'INPS, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'INPS nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.
10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.
11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.
12. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
13. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei soggetti richiedenti le prestazioni agevolate, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione.
14. Ai fini del rispetto dei criteri di equità sociale, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle valutazioni dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, si provvede alla razionalizzazione e



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

all'armonizzazione dei criteri di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente rispetto all'evoluzione della normativa fiscale.

Dichiarazione Sostitutiva Unica⁷

1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della *legge 4 gennaio 1968, n. 15* e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del *decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403*, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.
2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall'articolo 3, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all'articolo 4 e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.
3. Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.
4. La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al modello tipo di cui all'articolo 4, comma 6, del *decreto legislativo n. 109 del 1998*, è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 1-*bis*, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. L'ente effettua l'attestazione e trasmette immediatamente i dati della dichiarazione e dell'attestazione al sistema informativo dell'I.N.P.S., mediante la procedura informatica resa disponibile dall'Istituto medesimo.
6. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.
7. Quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare



COMUNE DI BESNATE

PROVINCIA DI VARESE

DIREZIONE

compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, resta ferma da parte dell'ente competente alla disciplina delle prestazioni la possibilità di stabilire la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato.

⁷ Dall'articolo 6 del DPCM 221/1999